

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1214

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

di concerto col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

e col Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 2002

Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22,
recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina
relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli
impianti di combustione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	4
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente decreto si intende ovviare al problema della chiara individuazione della disciplina applicabile al *coke* da petrolio, sostanza derivata dai procedimenti di raffinazione del greggio.

Il documento tecnico approvato nel dicembre 2001 dalla Commissione europea relativo al settore della raffinazione del greggio (BREF) identifica il *coke* da petrolio, cosiddetto «*pet-coke*», come prodotto di raffineria e come combustibile con caratteristiche assimilabili a quelle di altri combustibili solidi, tra cui il carbone.

Ai sensi della vigente normativa nazionale la qualificazione giuridica del *pet-coke* presenta profili di ambiguità: pur essendo classificato come combustibile e quindi assoggettato alla disciplina relativa all'uso dei combustibili, sarebbe da ricomprendere, comunque, - secondo un orientamento giurisprudenziale - nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Proprio quest'ultima interpretazione ha portato recentemente l'autorità giudiziaria a disporre il sequestro di impianti industriali (ubicati nel comune di Gela), ove, appunto, viene lavorata la sostanza in questione; sul

presupposto che tale residuo di lavorazione, ancorché qualificato come combustibile, costituisca un rifiuto per il cui trattamento occorre osservare le specifiche prescrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

In considerazione di quanto esposto si è pertanto ritenuto necessario un intervento legislativo inteso a dare certezza alla disciplina applicabile nella fattispecie, in particolare prevedendo, in coerenza con le linee guida comunitarie, la non assoggettabilità del *pet-coke* alla disciplina relativa alla lavorazione dei rifiuti.

A tal fine sono state apportate modifiche al citato decreto legislativo n. 22 del 1997, in materia di rifiuti, inserendo all'articolo 8, ove sono indicate le sostanze per le quali non si applicano le disposizioni del decreto medesimo, il *pet-coke* utilizzato come combustibile per uso industriale.

L'urgenza del provvedimento nasce dalla necessità di consentire il prima possibile la ripresa della lavorazione della sostanza, e superare le gravi ripercussioni sociali e di ordine pubblico venutesi a determinare a seguito dei provvedimenti di sequestro sopra indicati.

ALLEGATO

*(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*(...Omissis ...)*

Art. 7.

(Classificazione)

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera *g)*;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)*.

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

- c)* i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d)* i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e)* i rifiuti da attività commerciali;
- f)* i rifiuti da attività di servizio;
- g)* i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h)* i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i)* i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l)* i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- l-bis)* il combustibile derivato da rifiuti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato *D* sulla base degli allegati *G*, *H* ed *I*.

Art. 8.

(Esclusioni)

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a)* i rifiuti radioattivi;
- b)* i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c)* le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d)* le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33) (*);
- e)* le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f)* i materiali esplosivi in disuso;
- f-bis)* le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- f-ter)* i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

(2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;

c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.

3. Le attività di recupero di cui all'allegato C effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria (*).

(...*Omissis* ...)

(*) Comma 1, lettera *d*), e commi 2, 3 e 4 abrogati dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 261.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002.

Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 276 del 25 novembre 1995, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

Visto il documento di riferimento della Commissione europea sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per il settore delle raffinerie, elaborato in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE sulla protezione e controllo integrato dell'inquinamento, approvato nel dicembre 2001;

Considerato che il citato documento della Commissione europea, al punto 2.7. relativo al processo di *coking*, definisce come «prodotto di raffineria e combustibile» il *coke* da petrolio (così detto «*pet-coke*»);

Considerato inoltre che il citato documento, al punto 5.2.10, descrive come migliori tecniche disponibili il precipitatore elettrostatico per l'abbattimento delle emissioni di polveri e la desolforazione per la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo, corrispondenti a quelle installate e funzionanti presso la raffineria di Gela, e tenuto conto, in particolare, che il sistema di desolforazione e denitrificazione della centrale di produzione di energia elettrica di Gela - unico impianto di questo tipo esistente in Italia - assicura, visto l'elevato livello tecnologico, una combustione ambientalmente sicura di «*pet-coke*»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiaramente individuare, in relazione a quanto indicato nel citato documento della Commissione europea, la disciplina applicabile al *coke* da petrolio e di stabilirne le modalità di utilizzazione, in considerazione dell'importanza strategica di tale prodotto per l'occupazione e l'economia nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater»;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:

«f-quater) il *coke* da petrolio utilizzato come combustibile per uso industriale».

Articolo 2.

1. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, è consentito l'uso di *coke* da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa.

2. L'uso del *coke* da petrolio nel luogo di produzione è consentito in deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 30 luglio 1990.

3. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto ottenuto è consentito l'uso del *coke* da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa.

4. È in ogni caso vietato l'utilizzo del *coke* da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – MATTEOLI – MARZANO –
MARONI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

